



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 agosto 2021  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0264(NLE)**

---

---

**11252/21  
ADD 1**

**AELE 76  
EEE 60  
N 99  
ISL 55  
FL 55  
PROCIV 101**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 agosto 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 470 final - ALLEGATO
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Meccanismo unionale di protezione civile)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 470 final - ALLEGATO.

---

All.: COM(2021) 470 final - ALLEGATO

Bruxelles, 12.8.2021  
COM(2021) 470 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel  
Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE  
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

**(Meccanismo unionale di protezione civile)**

## ALLEGATO

### DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

#### **che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE in modo da includere il regolamento (UE) 2021/836 Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile<sup>1</sup>.
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/836 inizi dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dal momento in cui viene adottata la presente decisione o dal fatto che l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia notificato dopo il 10 luglio 2021.
- (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.
- (4) Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
- (5) È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché questa cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

All'articolo 10, paragrafo 8, lettera d), del protocollo 31 dell'accordo SEE, al trattino (decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il sottotratino seguente:

---

<sup>1</sup> GUL 185 del 26.5.2021, pag. 1.

"- **32021 R 0836**: Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data d'inizio dell'azione fissata nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. XX/2021 del xx 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del termine dell'azione.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma."

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

#### *Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

[...]

*I segretari*

*del Comitato misto SEE*

[...]

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]